

Scheda 4 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2164** – ex art. 258 del TFUE.

“Violazione della Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Applicazione di un’aliquota di accisa ridotta da parte della Regione Friuli – Venezia Giulia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Economia e Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva che la normativa italiana, relativa all’applicazione di un’accisa ridotta sulle benzine e sul gasolio per autotrazione nella Regione Friuli Venezia – Giulia, sarebbe incompatibile con la Direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Tale Direttiva non ammette che singole Regioni riducano le accise sul proprio territorio. La Legge n. 549/85, come modificata dalla Legge 28 dicembre 2007, ammette la riduzione, in base a norma regionale, del prezzo al consumo del carburante e del gasolio per autotrazione. Si premette che l’accisa gravante su tali prodotti è dovuta dal titolare del deposito fiscale che ne esegue il pagamento e la trasla, di fatto, sul distributore del carburante al quale vende il suo prodotto, mediante un aumento del prezzo di vendita per un importo corrispondente all’accisa dovuta. Il distributore, a sua volta, vende il carburante al consumatore finale, applicando una maggiorazione di prezzo, corrispondente all’importo dell’accisa, nei suoi confronti. L’art. 1, comma 187, della Legge n. 244 del 2007 ha modificato l’art. 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli – Venezia Giulia, di cui alla Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, al fine di prevedere che una quota dell’accisa riscossa sulle benzine e sul gasolio consumati nella Regione per uso autotrazione spetti alla medesima Regione. D’altra parte, le stesse norme regionali prevedono che la Regione applichi delle riduzioni di prezzo a favore di certe categorie di consumatori di carburanti, a condizione che risiedano nel territorio regionale. La normativa regionale prevede altresì che i gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti ottengano il rimborso, da parte della Regione, dei contributi sull’acquisto di carburante, erogati ai beneficiari. Le Autorità italiane ritengono che, in tale contesto, non sembrano ravvisabili aspetti di incompatibilità della normativa italiana sopra rappresentata con la Direttiva 2003/96/CE: l’accisa, gravante sui carburanti citati, viene infatti applicata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia con la stessa aliquota vigente nel resto del territorio nazionale e i titolari dei depositi fiscali, che forniscono i prodotti in questione ai gestori degli impianti di distribuzione ubicati nella medesima Regione, versano allo Stato, per intero, la relativa imposta.

Stato della Procedura

Il 10 dicembre 2015 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura ha effetti sul bilancio regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Scheda 5- Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2008/2010** – ex art. 258 del TFUE.

“Non corretto recepimento della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA)”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Economia e Finanze.**Violazione**

Con tale procedura la Commissione contesta le modalità di recepimento della soggettività passiva nell'art. 4 del D.P.R. IVA ed in particolare l'aver messo fuori campo operazioni che tuttalpiù avrebbero dovuto essere esentate o anche, in alcuni casi, l'eccessivo allargamento della fattispecie posta fuori campo rispetto alla fattispecie che avrebbe dovuto essere esentata.

Con atto di messa in mora complementare è stato altresì contestato il mancato recepimento delle esenzioni di cui all'articolo 132 della Direttiva IVA e delle condizioni di cui all'articolo 134.

Si ritiene che siano infondate le contestazioni di errato recepimento della soggettività passiva, mentre, soprattutto in considerazione dell'evoluzione economica e concorrenziale, situazioni poste attualmente fuori campo potrebbero effettivamente dover essere considerate esenti. Situazione che è stata peraltro riconosciuta nella risposta italiana, concordata tra questo Dipartimento e l'Agenzia delle Entrate, con riguardo all'opportunità di recepire talune esenzioni, in considerazione della mutata situazione economica. Per quanto noto, i Servizi europei intenderebbero adottare un parere motivato, ma con oggetto sostanzialmente ridotto. Particolarmente sensibile, ove dovesse permanere, sarebbe la contestazione di cui all'atto di messa in mora complementare relativa al non corretto recepimento dell'art. 132, 1, lett. f) della Direttiva IVA, con l'art. 10, comma 2, del Decreto IVA. La norma italiana di esenzione viene contestata nella misura in cui: a) limita l'esenzione ai consorzi (ed esclude altre associazioni autonome di persone); b) stabilisce la percentuale di detrazione consentita al 10% nel triennio solare precedente (e quindi consente che l'esenzione si applichi anche a soggetti che non svolgono esclusivamente un'attività esente); c) non subordina l'esenzione alla condizione che non possa provocare distorsioni della concorrenza.

L'Agenzia delle Entrate avrebbe risolto in via interpretativa i profili sub a) e c). Il profilo di cui al punto b) è considerato indispensabile ai fini dell'applicazione concreta dell'esenzione in Italia, pertanto si intenderebbe difendere la norma nazionale in relazione ad esso.

Stato della Procedura

Il 3/6/2010 è stata notificata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE. Un'ulteriore richiesta di informazioni è pervenuta dalla Commissione il 4 giugno 2012. L'ultima risposta è stata data dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e Finanze, di comune accordo con l'Agenzia delle Entrate, con la nota Prot. n. 5934 del 13 luglio 2012. Per quanto noto, la Commissione europea intenderebbe adottare un "parere motivato", ma con oggetto sostanzialmente ridotto.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'adeguamento alle censure comunitarie comporta: 1) che alcune operazioni "escluse" passino ad un regime di mera "esenzione": in tal caso l'aumento di gettito fiscale sarebbe trascurabile; 2) altre operazioni "escluse" passino ad un regime di imposizione: in questa ipotesi si verificherebbe un aumento di gettito al momento non quantificabile.

Scheda 6 - Fiscalità e dogane**Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Economia e Finanze.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell'ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull'energia elettrica come risulta, dopo l'abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del D. Lgs 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell'AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l'energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l'incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell'attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l'entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall'Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell'imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall'Italia, con l'esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l'abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell'elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

Stato della Procedura

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota del 4 giugno 2010 n. 13700, ha risposto alla Commissione europea inviando in difesa le proprie valutazioni di competenza. Capofila dossier: MISE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2017/0128	Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea	MM	No	Nuova procedura
Scheda 2 2013/4199	Non conformità della legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riforma delle pensioni) con la Direttiva 79/7/CEE relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale	MMC	Sì	Stadio invariato
Scheda 3 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	SC C-601/14	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2017/0128 – ex art. 258 del TFUE.**

“Mancato recepimento della Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Giustizia

Violazione

La Commissione europea ritiene non ancora trasposta, nell’ambito dell’ordinamento nazionale italiano, la Direttiva 2014/0104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea.

Ai sensi dell’art. 21 di essa Direttiva, gli Stati membri della UE sono tenuti ad adottare, entro e non oltre il 27 dicembre 2016, tutte le misure legislative, regolamentari e amministrative adeguate al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali. Di tali misure deve essere data immediata comunicazione alla Commissione.

Poiché le misure di cui sopra non le sono state comunicate, la Commissione ha concluso che la Direttiva in oggetto non è stata ancora trasposta nell’ordinamento italiano.

Stato della Procedura

In data 23 gennaio 2017 è stata inviata una messa in mora, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Dir. 2014/0104/UE, nell’ordinamento nazionale, mediante il Decreto Legislativo del 19 gennaio 2017, n. 3.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in conseguenza della presente procedura

Scheda 2 - Giustizia**Procedura di infrazione n. 2013/4199 - ex art. 258 del TFUE**

"Legge 214/2011 sulla riforma pensionistica e la sua compatibilità con la normativa UE"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'art. 24, co. 10, del Decreto Legge convertito con L. 22/12/11, n. 214 – circa i requisiti contributivi richiesti per accedere alla pensione "anticipata", cioè alla pensione percepibile dal lavoratore ancor prima di raggiungere l'età richiesta per la pensione di "vecchiaia" - sia incompatibile con l'art. 4 della Direttiva 79/7/CEE. A tal riguardo, si precisa che il predetto art. 24 del già citato Decreto Legge consente, alle lavoratrici, di accedere alla pensione suddetta in forza di un numero di anni contributivi inferiore, di un anno, a quello richiesto per l'uomo. Con l'iniziale "messa in mora", la Commissione riteneva tale differenza di trattamento compatibile con la normativa UE e, in particolare, con la Dir. 22/12/11, n. 214 (sopra citata), ove riferita ai lavoratori del settore privato. Per converso, lo stesso regime pensionistico, ove applicato ai lavoratori del settore pubblico, sarebbe stato, per la Commissione, contrario ad un'altra Direttiva, segnatamente all'art. 5 della Dir. 2006/54/CE. Detto articolo, infatti, vieta di diversificare, a seconda del sesso dell'avente diritto, le condizioni di accesso al godimento delle pensioni "professionali", quali sarebbero state, secondo la Commissione, le pensioni "anticipate" in questione qualora corrisposte ai dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e di altri organismi pubblici. Le Autorità italiane hanno contestato tale posizione, dimostrando la natura "generale" e non "professionale" del trattamento pensionistico "anticipato" dei lavoratori pubblici. Significative, al riguardo, le considerazioni per cui: 1) come dall'art. 21 della L. 22/12/11, n. 214, a decorrere dall'1/1/12 i dipendenti pubblici non dispongono più di un ente previdenziale specifico, in quanto le funzioni dell'INPDAP sono state assorbite dall'INPS, che attualmente vanta una competenza previdenziale "generale"; 2) con la L. 08/08/95 n. 335, la pensione di tutti i lavoratori, compresi quelli pubblici, non viene più calcolata in riferimento alle retribuzioni percepite alla fine dell'attività lavorativa, ma in rapporto ai contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa dell'avente diritto (sistema "contributivo"). La Commissione ha finito per consentire con le Autorità italiane, ritenendo attualmente anch'essa che le pensioni anticipate spettanti ai dipendenti pubblici non siano parte di un regime pensionistico "professionale" ma "legale". Quindi, ad esse non è applicabile il divieto di discriminazione sancito dal predetto art. 5 della Dir. 2006/54/CE, il quale si riferisce solo alle pensioni "professionali". Tuttavia, la Commissione argomenta che, se alla fattispecie in oggetto è corretto applicare la Direttiva 79/7/CEE (trattandosi di regime pensionistico "legale"), quest'ultima contiene in essa delle prescrizioni tali da stigmatizzare, nuovamente, la differenza di trattamento tra uomini e donne in materia di pensione "anticipata". Precisamente, l'art. 1 di tale Dir. 79/7/CEE indica, come scopo di questa, l'attuazione del principio di parità tra uomini e donne in materia di "sicurezza sociale" (nozione nella quale rientrano le "pensioni"). Coerentemente, l'art. 5 impone a ciascuno Stato UE di abolire le norme contrarie al principio della "parità di trattamento".

Stato della Procedura

Il 20 novembre 2015 è stata inviata una messa in mora complementare, ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Ove fosse posticipato, anche per le donne, l'accesso alla pensione anticipata, si produrrebbe l'effetto finanziario positivo, per il bilancio dello Stato, di una diminuzione della spesa pubblica.

Scheda 3 – Giustizia**Procedura di infrazione n. 2011/4147 – ex art. 258 del TFUE.****“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia**Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato che la Repubblica Italiana non ha dato completa attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, la quale è volta a garantire un indennizzo pubblico alle vittime “transfrontaliere” di reato. Queste ultime si identificano nelle persone fisiche che, normalmente residenti in uno Stato dell’Unione europea, ma trovandosi nel territorio di un altro Stato UE, divengono vittime di reati intenzionali e violenti consumati sul territorio di quest’ultimo. Si precisa che la giurisdizione, sul reato, compete allo Stato nel cui territorio esso ha avuto luogo (anche se la vittima è straniera). La Direttiva in questione, quindi, intende evitare che il transfrontaliero si trovi, nello Stato UE di realizzazione del reato, sprovvisto di protezione in ordine ai connessi profili “risarcitori”. Infatti, la tutela, che tale Direttiva appresta al cittadino di altri Stati UE in quanto vittima di un reato intenzionale e violento, è di tipo esclusivamente “civile”. Tale protezione, pertanto, non si estrinseca nella persecuzione penale dell’autore del reato, ma nella liquidazione, in favore della vittima, di una somma di denaro a ristoro del danno subito per effetto del reato medesimo. Ora, la Direttiva UE vuole perseguire lo scopo, di offrire al transfrontaliero un’adeguata “tutela civile” nello Stato UE in cui è stato vittima di reato, mediante l’estensione, alla vittima stessa, dello stesso sistema di tutela civile già previsto per i cittadini di quest’ultimo Stato. Tale sistema, si precisa, deve comunque rispondere a determinati criteri indicati dalla Direttiva stessa, la quale, segnatamente all’art. 12 della stessa, dispone che, in tutti gli Stati dell’Unione, le vittime di “tutti” i reati intenzionali e violenti debbono poter ottenere - se l’autore del reato non è in grado di pagare un risarcimento - la liquidazione, dallo Stato, di un “equo indennizzo”. Un tale sistema nazionale, per la Direttiva, deve, quindi, essere esteso alla vittima che sia cittadina di Stati UE diversi. Ora, la Corte UE osserva che, nell’ordinamento nazionale italiano, un complesso di norme siffatte (che prevedano l’accollo allo Stato della riparazione economica dei danni subiti dalla vittima di un reato intenzionale e violento, quando l’autore del reato stesso sia insolvente), da estendersi, “de plano”, alla vittima “transfrontaliera”, non sarebbe effettivamente previsto. In particolare, la Commissione osserva che, in Italia, l’indennizzo pubblico della vittima di reato è stato ammesso non con riguardo a “tutti” i reati intenzionali e violenti - come impone l’art. 12 della Direttiva stessa, affinché di un tale generale meccanismo di protezione possa usufruire anche il cittadino “transfrontaliero” - ma solo con riferimento ad alcuni reati specifici particolarmente gravi (terrorismo, criminalità organizzata, usura, alcuni reati perpetrati nei confronti di pubblici dipendenti, etc...). Di conseguenza, la Corte UE ha ritenuto la posizione dell’Italia non conforme alla Direttiva in questione e, segnatamente, all’art. 12 della medesima.

Stato della Procedura

L’11 ottobre 2016, con sentenza, la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente agli obblighi sorgenti dall’adesione all’Unione europea, ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si rileva che, in Italia, è in dirittura di arrivo un provvedimento normativo di attuazione delle disposizioni della Direttiva rimaste inattuata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L’incremento della platea delle vittime indennizzabili da parte dello Stato, nei termini richiesti dalla Commissione, incrementerebbe la spesa pubblica.

Libera circolazione delle persone

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2014/4253	Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo. Presunta violazione della Direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo	MM	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera circolazione delle persone**Procedura di infrazione n. 2014/4253 – ex art. 258 del TFUE**

“Contributo imposto dall'Italia per il rilascio del permesso di soggiorno UE di lungo periodo”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Interno

Violazione

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 7, 8, 15 e 16, in combinato disposto con i Considerando 2 e 10, della Direttiva 2003/109/CE sui “soggiornanti di lungo periodo”. Sono, questi, i cittadini di paesi estranei alla UE (c.d. stati “terzi”) i quali, presentando i requisiti di cui agli artt. 4-6 della stessa Direttiva, acquistano una serie di diritti particolari. Essi requisiti si riferiscono all'aver soggiornato legalmente ed ininterrottamente in uno Stato UE (c.d. Stato “ospitante”) per almeno 5 anni, alla disponibilità di un reddito stabile e regolare, alla non pericolosità pubblica, etc. Stanti detti presupposti, il cittadino di un paese terzo può ottenere: 1) dallo Stato UE ove ha maturato il soggiorno almeno quinquennale, il rilascio di un “permesso di soggiorno di lungo periodo”, valido per 5 anni e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 7 della Direttiva); 2) da uno Stato UE diverso da quello di cui al punto che precede, il rilascio di un permesso di soggiorno valido per più di 3 mesi e rinnovabile automaticamente alla scadenza (art. 14 della Direttiva); 3) il rilascio - ove abbia ottenuto il permesso di soggiorno di cui al punto 2 e, altresì, abbia già riunito la sua famiglia nello Stato UE di cui al punto 1 - dell'autorizzazione ad essere raggiunto, dai familiari, nello Stato UE di cui al suddetto punto 2, cioè nello Stato UE in cui si è trasferito. Quest'ultimo Stato, inoltre, deve rilasciare, anche ai familiari predetti, un permesso di soggiorno di durata superiore ai 3 mesi. Ora, anche sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, si ritiene che per rilasciare i “permessi di soggiorno” indicati ai punti precedenti, gli Stati UE possano pretendere dai richiedenti il pagamento di diritti amministrativi, anche per coprire i costi corrispondenti alle relative pratiche. Nel fissare l'importo di tali diritti, gli stessi Stati dispongono di una certa discrezionalità, la quale, tuttavia, non può mai estendersi sino al punto da frustrare i diritti dei cittadini di stati terzi, che vantino i requisiti sopra enunciati, di ottenere il rilascio dei predetti “permessi”. Inoltre, il legislatore UE guarda ai “soggiornanti di lungo periodo” come a persone che dimostrano di aver intrapreso un percorso di integrazione tale, da avvicinarne la condizione ai cittadini UE, per cui il diritto di soggiorno dei primi, nella UE, non può essere subordinato ad oneri che eccedano troppo quelli che i cittadini UE sopportano per il rilascio di una “carta di identità”. Ora, l'art. 5, co. 2-ter, del D. Lgs. 25/07/1998, n. 286, convertito dalla L. 15/07/2009, n. 94, in combinazione con il Decreto MEF 30/01/2012, ha previsto che i “soggiornanti di lungo periodo” debbano pagare - per ottenere la prima volta, in Italia, il “permesso di soggiorno di lungo periodo” - dei diritti per un totale di € 273,50. La Commissione ritiene sproporzionata una tale cifra, ove si pensi che la stessa legge italiana subordina il rilascio di una carta di identità nazionale, ad un cittadino italiano, alla somma di € 5,42.

Stato della Procedura

Il 27/02/15 è stata inviata una messa in mora ex art. 258 TFUE. Onde chiudere la presente procedura, i Ministeri dell'Economia e dell'Interno stanno lavorando ad una modifica del succitato DM del 06/10/2011. Si precisa che la presente procedura è stata archiviata in data 20 febbraio 2017.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La decurtazione dei diritti amministrativi, imposti ai “soggiornanti di lungo periodo” per il rilascio dei loro permessi di soggiorno, potrebbe determinare, per la finanza pubblica italiana, una futura riduzione delle entrate.

Libera prestazione dei servizi e stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2016/0368	Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno	PM	No	Variazione di stato (da MM a PM)
Scheda 2 2013/4212	Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)	PM	No	Variazione di stato (da MMC a PM)
Scheda 3 2011/2026	Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche	MMC	Sì	Stadio invariato

Scheda 1 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2016/0368 – ex art. 258 del TFUE**

Mancato recepimento della Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo Economico

Violazione

La Commissione europea ritiene che l'Italia non abbia ancora recepito, nel proprio ordinamento nazionale, la Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno.

Ai sensi dell'art. 43 di tale Direttiva, gli Stati membri debbono, entro il 10 aprile 2016, adottare tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi adeguati al recepimento della medesima nei rispettivi ordinamenti nazionali, dandone immediata comunicazione alla Commissione.

La Commissione ritiene che, in quanto i predetti provvedimenti non le sono stati comunicati, che i medesimi non siano stati ancora emessi e che, pertanto, la Direttiva 2014/26/UE non sia stata ancora trasposta nell'ordinamento italiano.

Stato della Procedura

Il 16 febbraio 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva 2014/26/UE mediante il Decreto Legislativo del 15 marzo 2017, n. 35. Si precisa che, in data 4 ottobre 2017, la presente procedura è stata archiviata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 2 - Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2013/4212** – ex art. 258 del TFUE

"Restrizioni in materia di prestazione di servizi di attestazione e di certificazione in Italia (SOA)"

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti**Violazione**

La Commissione europea ritiene che l'art. 5, 1° co, della Legge Europea 2015-2016 (Legge 122/2016), sia incompatibile con gli artt. 49 e 56 del Trattato TFUE e con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE (c.d. Direttiva "servizi"). La materia verte sulle "SOA" (Società Organismi di Attestazione), le quali, per l'art. 52 della Dir. 2004/18/CE, sono deputate a verificare che i partecipanti, ad una procedura di aggiudicazione di pubblici appalti, presentino i requisiti tecnici e finanziari prescritti dalle norme al riguardo. In Italia, l'art. 5, 1° co, della Legge europea 2015-2016 - abrogando l'art. 64, par. 1, del D.P.R. n. 207/2010, laddove stabiliva che, per operare in Italia, ogni SOA dovesse avere in tale Stato la propria sede "legale" (cioè la sede principale dell'amministrazione) - ha comunque imposto alle SOA, per svolgere la loro attività sul territorio nazionale, di stabilire ivi una sede "secondaria". La Commissione ritiene che tale prescrizione confligga, in particolare: 1) con la "libertà di stabilimento delle imprese" (art. 49 TFUE), la quale tra l'altro implica la libertà negativa, per un'impresa di uno Stato UE, di non localizzare in nessun altro Stato dell'Unione nè la sede "legale", nè ogni altra "stabile organizzazione"; 2) con la "libera prestazione dei servizi" (art. 56 TFUE), per cui le imprese di ogni Stato UE sono libere di offrire prestazioni in tutti gli altri Stati UE, senza essere tenute a "stabilirvisi" in nessuna forma; 3) con l'art. 16, par. 2, lett. a) della Dir. 2006/123/CE, il quale vieta a ciascuno Stato UE di imporre, ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato UE, di stabilirsi sul territorio del primo Stato. Le Autorità italiane replicano, al riguardo, che, stante la delicatezza della "certificazione" svolta dalle SOA - volta a garantire che alle procedure per l'aggiudicazione dei pubblici appalti non partecipino imprese prive dei necessari requisiti di affidabilità, sotto tutti i profili rilevanti - si impone che le società in questione siano soggette a penetranti controlli da parte delle Autorità pubbliche italiane (soprattutto dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici - AVCP e della Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC). Ora, detta vigilanza sulla SOA verrebbe ostacolata non poco, ove tutti gli uffici amministrativi delle medesime si trovassero all'estero: si pensi all'impossibilità di espletare controlli "in loco" senza preavviso, o di applicare, nei confronti della SOA inadempiente agli obblighi sanciti dalla legge italiana, le sanzioni irrogate dalle predette AVCP e ANAC, dal momento che le Autorità italiane non dispongono di poteri coercitivi all'estero. Tale esigenza di controllo sulle SOA sarebbe funzionale, dunque, a tutelare il c.d. "ordine pubblico": ciò potrebbe giustificare restrizioni alla "libera prestazione dei servizi" e alla "libertà di stabilimento" (vedi la relativa giurisprudenza della Corte UE e l'art. 16, par. 1, di detta Direttiva "servizi"). Sul punto la Commissione ribatte che, se anche la contestata normativa italiana si fonda su indubbe ragioni di ordine pubblico, essa sarebbe "sproporzionata" rispetto alla tutela delle predette: infatti, pur quando non avessero sede in Italia, dette SOA potrebbero essere controllate, da parte delle Autorità italiane, attraverso l'intermediazione degli organi dei Paesi UE in cui esse SOA risiedono: si rammenta, in proposito, che con molti di tali Paesi UE l'Italia ha già stipulato efficaci "Accordi di collaborazione amministrativa".

Stato della Procedura

Il 14 giugno 2017 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 3 – Libera prestazione dei servizi e stabilimento**Procedura di infrazione n. 2011/2026 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dello Sviluppo economico

Violazione

La Commissione europea ritiene contrastare - con l'art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l'art. 49 del TFUE - l'art. 37 del Decreto Legge 22/06/12, n. 83 (convertito in L. 07/08/12, n. 134), l'art. 1 bis della Legge Provincia di Trento, n. 4/1998 e, infine, l'art. 19 bis della Legge Provincia di Bolzano, n. 7/2006. Il succitato art. 49 TFUE comporta che le imprese di uno Stato UE possano, in ogni altro Stato della stessa Unione, ubicare una qualsivoglia stabile organizzazione, alle medesime condizioni in cui ciò è consentito alle imprese interne del secondo Stato. L'obbligo, per ogni Stato UE, di applicare una tale uniformità di trattamento, implica di conseguenza che: 1) le Amministrazioni dello stesso Stato, ove vogliano affidare ad un operatore un appalto o una concessione di rilevante valore economico, debbano scegliere tale affidatario mediante una “pubblica gara”. Quest'ultima, infatti, è strutturata in modo da garantire che l'assegnatario del contratto si identifichi nel titolare dell'offerta più conveniente al pubblico interesse, anche se non ha la nazionalità dello stesso Stato UE committente ma quella di un altro Stato UE; 2) i suddetti appalti e concessioni non possano essere automaticamente prorogati, ma, una volta venuti in scadenza, vengano riassegnati mediante una nuova gara pubblica: infatti, con il trascorrere del tempo e il mutamento delle circostanze, il primo affidatario può non essere più portatore dell'opzione più consona al suddetto interesse pubblico. Quanto all'art. 12 della Dir. 2006/123/CE, esso ribadisce l'obbligo di attribuire per pubblica gara i contratti pubblici denominati “concessioni”, aggiungendo che l'affidatario della concessione scaduta non deve conseguire alcun privilegio a seguito della risoluzione del contratto stesso. Per converso, le sopra citate Leggi Provinciali prorogano, di imperio, le concessioni idroelettriche in esse menzionate. Inoltre, la normativa statale di cui al succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, con la quale il legislatore ha modificato il disposto dell'art. 12 del D. Lgs 79/1999, prevede una sostanziale proroga automatica - da una durata minima di 2 anni ad una massima, estensibile fino al 31/12/17 - delle concessioni idriche già scadute alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legge, nonchè di quelle in scadenza dopo tale data. Inoltre, il medesimo art. 12, nel suo attuale tenore come modificato dal succitato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83, obbliga l'eventuale “nuovo” concessionario ad acquistare, da quello “uscente”, il ramo di azienda strumentale all'esercizio dell'impresa idroelettrica oggetto della concessione. Ciò contrasterebbe, secondo la Commissione, con il suddetto art. 12 della Dir. 2006/123/CE, il quale, come sopra già sottolineato, nega al concessionario uscente la possibilità di ottenere un beneficio in ragione dello scioglimento del contratto di concessione stesso.

Stato della Procedura

Il 26 settembre 2013 è stata inviata una messa in mora complementare, ex art. 258 TFUE. Si precisa che il 26/05/2015 e il 15/10/2015 sono state inviate, alla Commissione, due diverse bozze di norma modificativa del censurato art. 37 del D. L. 22/06/12, n. 83.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

L'abrogazione delle norme statuali e provinciali censurate implicherebbe l'annullamento delle attuali concessioni idroelettriche, con elevato rischio di contenziosi con gli attuali affidatari e la conseguente insorgenza di spese legali per l'Amministrazione. Aumento della spesa pubblica.

Pesca

PROCEDURE INFRAZIONE PESCA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2015/2167	Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia	MM	No	Stadio invariato

Scheda 1 – Pesca**Procedura di infrazione n. 2015/2167** – ex art. 258 del TFUE.

“Attività di pesca delle navi battenti bandiera italiana nelle acque della Guinea Bissau e Gambia”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero delle Politiche Agricole**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati l'“Accordo di partenariato” sulla pesca, fra la UE e lo stato africano della Gambia (Reg. 1580/87/CEE), nonché il Reg. 1224/2009/CE sul controllo delle navi da pesca e il Reg. 404/2011/UE, esecutivo del primo. La UE ha stipulato, con alcuni Stati dell'Africa occidentale, degli “Accordi di partenariato” vincolanti anche gli Stati membri di essa: di tali Accordi si considera, in particolare, quello con la Gambia, la cui “clausola di esclusività” (art. 4 del Reg. 1580/87/UE) vieta alle imbarcazioni, battenti bandiera di uno degli Stati UE, di esercitare la pesca nelle acque soggette alla giurisdizione territoriale della nazione africana, a meno che non vi siano abilitate da particolari licenze rilasciate ai sensi dell'Accordo medesimo, cioè dallo stesso Stato africano su richiesta delle Autorità UE. Tali Accordi (compreso quello di specie), pur divenendo applicabili solo in grazia di relativi Protocolli, conservano forza vincolante anche in mancanza di questi ultimi: ne deriva che, in ragione della già menzionata clausola di esclusività, è fatto divieto del tutto, alle imbarcazioni degli Stati UE, in rapporto ai periodi non coperti dai Protocolli in oggetto, di esercitare la pesca nelle acque sottoposte alla giurisdizione degli Stati africani in questione. Ora, la Corte UE - informata del fatto che diverse imbarcazioni italiane esercitavano la pesca nelle acque di vari Stati dell'Africa occidentale (Guinea Bissau, Sierra Leone etc.), in periodi non coperti dai Protocolli di esecuzione dei relativi Accordi di partenariato – ha ravvisato gravi inadempienze, da parte italiana, con particolare riferimento ai rapporti con la Gambia. L'Accordo di partenariato tra la UE e detto Stato produrrà effetti sino al 30/06/2018 ma, in ogni caso, i relativi Protocolli esecutivi hanno esaurito i loro effetti il 30/06/1996. Da tale data, pertanto, le imbarcazioni UE (Italia compresa) non possono più praticare la pesca nelle acque territoriali del predetto Stato africano: per converso, diverse navi italiane hanno ripetutamente infranto tale divieto sino all'agosto del 2015, nella sostanziale inerzia delle Autorità italiane. Queste ultime, in primo luogo, avrebbero omesso di creare le condizioni per un effettivo controllo della flotta da pesca in Gambia, in quanto hanno disatteso diverse norme dei summenzionati Reg. 1224/2009/CE e 404/2011/UE: gli stessi obbligano gli Stati UE ad istituire un sistema di controllo via satellite atto a localizzare i pescherecci battenti la propria bandiera, ovunque si trovino in mare. Almeno ogni due ore il dispositivo di localizzazione via satellite, installato a bordo di ogni peschereccio UE, deve trasmettere ai CCP (Centri di Controllo Pesca presso lo Stato UE di appartenenza) le proprie coordinate geografiche aggiornate. Norme specifiche, poi, regolano i doveri di pronto intervento, da parte dello Stato UE coinvolto, ove ricorrano guasti ai dispositivi predetti e, in ogni caso, ove i CCP non ricevano, per almeno 12 ore consecutive, le informazioni in oggetto. L'Italia, al riguardo, avrebbe tollerato il mancato invio di tali dati, circa la maggior parte delle navi da pesca operanti nelle acque territoriali della Gambia, per periodi di gran lunga superiori alle 12 ore predette, senza reagire a norma dei Regolamenti succitati. Soprattutto a motivo di tale mancato controllo, l'Italia non avrebbe spiegato serie azioni a contrasto della pesca illegale esercitata, nei termini sopra descritti, dai suoi pescherecci.

Stato della Procedura

Il 9 dicembre 2016 la Commissione ha inviato una messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente procedura.